Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
AIPG Newsletter
n° 49 Aprile – Giugno 2012

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia, Luigi Viola*

IDEE A CONFRONTO
La valutazione psicologico-giuridica del Danno alla Persona

Editoriale di
Paolo Capri 1

PARERE DELL'ESPERTO
Principi Europei in tema di responsabilità genitoriale

di Pompilia Rossi 3

La valutazione delle capacità genitoriali
di Sara Picchianti 5

Dall'abuso psicologico infantile al crimine nell'età adulta
di Liliana Cocumelli 9

La donna nella criminalità organizzata italiana. Studio dei ruoli e delle funzioni femminili
di Tatiana Testa 11

Recensioni 15

Convegni 16

Notizie dall'Associazione 16

IDEE A CONFRONTO

LA VALUTAZIONE PSICOLOGICO-GIURIDICA DEL DANNO ALLA PERSONA

di

Paolo Capri

Presidente AIPG

In materia di valutazione del Danno alla Persona si avverte una forte necessità di aggiornamenti, conseguenza soprattutto delle varie e recenti sentenze della Corte di Cassazione che indirizzano e guidano chi opera in questo specifico settore. E' per questo motivo che dopo appena tre anni dalla loro pubblicazione si è sentita la necessità di aggiornare le *Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del Danno alla Persona* dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, redatte nella prima edizione nel 2009. E' stato, questo, un protocollo-documento che ha trovato importanti riconoscimenti sia dal mondo giuridico che psicologico, ma anche dai mass-media, attraverso notizie e articoli relativamente soprattutto il carattere innovativo di quantificazione del danno esistenziale.

Per meglio chiarire lo spirito che ha guidato l'elaborazione delle nuove tabelle per la quantificazione del *Danno*, riportiamo una parte dell'*Introduzione* del documento:

"*Le tabelle del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, presenti in questo documento, costituiscono un utile ed indispensabile strumento scientifico a carattere pluridisciplinare per la valutazione del danno alla persona; ed intendono raggiungere l'obiettivo di costituire uno strumento a carattere generale per una uniformità di trattamento valutativo delle vittime in base all'esame psicologico e psicodiagnostico, fermo restando il valore indicativo e orientativo delle tabelle medesime, essendo il danno psichico e da pregiudizio esistenziale contrassegnati da una variabilità individuale, soggettiva e personale; in questo modo si rispetterà il disposto dell'articolo 3 della Costituzione sia inteso come legge uguale per tutti e sia come divieto di trattare in modo diseguale situazioni giuridiche eguali*[1]*. La valutazione delle*

[1] Per il "*quantum*" del danno non patrimoniale, recenti sentenze della Cassazione (Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402, Cass. n. 2228/2012) hanno posto in rilievo che le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro "vocazione nazionale", le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione, ma al riguardo hanno sottolineato che il mero riferimento ad una percentuale aggiuntiva limitata di quanto liquidato a titolo di risarci-

conseguenze psichiche ed esistenziali che l'illecito produce nelle vittime deve tener conto delle condizioni soggettive, individuali e familiari in modo tale da garantire un risarcimento integrale e personalizzato (Cass. civ. SS.UU. 26972/2008[2]) e che tenga conto del rispetto della vittima e la solidarietà verso la stessa (ex art. 2 Cost.)".

Non è cambiata la quantificazione del *Danno non patrimoniale da pregiudizio esistenziale*, metodo elaborato dai ricercatori dell'AIPG (Mazzocco A., Ruta A. e Torbidone E.) e fatto proprio fin dalla prima edizione dalle *Linee Guida* che presentiamo; è cambiato, invece, il metodo di valutazione del *Danno Biologico-Psichico*, migliorato attraverso il riferimento alla 6° edizione della "**Guides to the Evaluation and Permanent Impairment"** (American Medical Association)[3]. Le indicazioni fornite dall'American Medical Association sono ampiamente riconosciute per la loro validità applicativa e scientifica a livello internazionale e presentano, rispetto al metodo precedente, due specifiche peculiarità: la quantificazione del Danno Psichico non supera il valore di 50% e vengono individuate 8 classi di quantificazione tra lo 0 e il 50%.

Inoltre, riprendendo quanto scritto nel documento, "*la quantificazione del Danno Psichico avviene attraverso un metodo concentrico che prevede l'uso di tre scale con cui valutare e quantificare i disturbi mentali:*

la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) *che mette a fuoco solo la gravità dei sintomi*

la Global Assessment of Functioning Scale (GAF) *che mette a fuoco il funzionamento sociale*

la Psychiatric Impairmnet Rating Scale (PIRS) *che miscela sia la gravità dei sintomi che il funzionamento sociale. L'uso incrociato di queste tre scale permette una valutazione personalizzata delle persone con disturbi mentali prodotti da illeciti*".

Vi è, nel documento, una precisa descrizione delle *Competenze dello psicologo nella valutazione del danno* (Punto 3.), facendo diretto riferimento alla possibilità di effettuare diagnosi cliniche, psicologiche e psicopatologiche da parte dello psicologo, con un richiamo al documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 2009 "*Parere sulla Diagnosi Psicologica e Psicopatologica*", in cui vengono chiarite le competenze dello psicologo rispetto la diagnosi clinica.

Molto interessante, inoltre, la proposta di quesito sulla *Valutazione del Danno Psichico e da Pregiudizi Esistenziali* (Punto 8.) che si riporta integralmente dal documento[4]:

"Il nominato C.T.U. psicologo, esperto in psicologia giuridica:

- *esaminati tutti gli atti e i documenti dalla causa;*
- *condotti colloqui clinici con il periziando;*
- *effettuato un esame psicodiagnostico;*
- *acquisita ogni notizia opportuna alla successiva richiesta di descrizione dello stato di salute e di benessere attuale e pregresso;*
- *sentiti i consulenti delle parti, ai fini di una valutazione integrale e personalizzata del danno*

accerti, valuti e dica, utilizzando i criteri e il "baréme" elaborati dall'Ordine degli Psicologi del Lazio:

1) se il periziando sia affetto da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. In caso di risposta affermativa dica quale sia stata, secondo un giudizio di compatibilità, la causa della suddetta psicopatologia;

2) se sussistano eventuali postumi temporanei e/o permanenti ed eventuali valutazioni prognostiche. Quantifichi, inoltre, il danno psichico, accertando la congruità delle spese sopportate per eventuali cure

---

mento del danno biologico non consente di cogliere quale sia il punto di riferimento preso in considerazione ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno (cfr.Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760), infatti l'adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico non sono idonei a far intendere in quali termini si sia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo(cfr. Cass., 10/3/2010, n. 5770; Cass., 12/12/2008, n. 29191. V. altresì Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702). L'uso delle Tabelle del Tribunale di Milano richiede una integrazione che completi e contempli anche il cambiamento all'assetto psicologico, alle relazioni familiari e affettive a e alle attività realizzatrici (Cassazione civile 18641/2011), cambiamenti che lo psicologo giuridico, in base alla sua opera professionale, può indicare; questo permetterebbe una personalizzazione effettiva e non astratta che si basa solamente su modello matematico e impersonale; inoltre questo permetterebbe di assolvere anche l'onere di allegazione e prove psicodiagnostiche

[2] Afferma Cassazione civile, SS.UU. 26972/2008, in *Resp. civ.*, 1, 2009, che <<*il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre*>>

[3] "Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment (Classes of Impairment Due to Mental and Behavioral Disorders)", 6^ edition, AMA press, 2009.

[4] Lo psicologo si avvarrà delle competenze specifiche di altri specialisti (ad es. medico legale, psichiatra, ecc.), in qualità di CTU o collaboratori, per esaminare - per competenza specifica - eventuali aspetti della storia clinica del paziente, quali documentazione sanitaria, esami obiettivi loco-regionale, ecc.

ed individuando l'entità di quelle necessarie per il futuro;
3) fornisca motivate indicazioni aggiuntive sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato;
4) se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: A) l'assetto psicologico e la personalità; B) le relazioni familiari e affettive; C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici). In caso affermativo valuti lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (0-5%), lieve (6-15%), moderato (16-30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (>76)".

Infine, per un aiuto al lettore rispetto il programma del documento, riportiamo l'*Indice* delle *Linee Guida* che, come quelle precedenti, sono state redatte dallo stesso gruppo di lavoro multidisciplinare, confermato con delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, composto da psicologi, medici legali e giuristi.

INDICE

Premessa - 1. Introduzione - 2. Il danno alla persona -2.1. Danno psichico - 2.2. Danno esistenziale - 2.3. Danno morale - 3.Le competenze dello psicologo nella valutazione del danno - 3.1. Metodologia - 3.2. La diagnosi - 4. La consulenza tecnica - 4.1. Schema di relazione - 4.2. Metodologia - 4.3. Conclusioni - 5. Valutazione e quantificazione del danno non patrimoniale da pregiudizio esistenziale - 5.1. Assetto psicologico e personalità - 5.2. Relazioni familiari e affettive - 5.3. Attività realizzatrici - 6. Valutazione e quantificazione danno psichico in assenza di lesioni encefaliche - 6.1 Metodo di quantificazione del danno psichico - 6.2. Tabella di quantificazione dei disturbi di personalità - 7. La collaborazione con altre discipline - 8. Proposta di quesiti per la valutazione del danno psichico e da pregiudizi esistenziali - APPENDICE A: Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS - APPENDICE B: Global Assessment of Functioning Scale, GAF - APPENDICE C: Psychiatric Impairment Rating Scale, PIRS - APPENDICE D: Giurisprudenza - APPENDICE E: Bibliografia - APPENDICE F: Autori (Paolo Capri, psicologo, coordinatore; Gianmarco Cesari, giurista; Simona Del Vecchio, medico legale; Anna Maria Giannini, psicologa; Fabrizio Iecher, medico legale; Maria Emanuela Torbidone, psicologa; Luigi Viola, giurista).

PARERE DELL'ESPERTO

PRINCIPI EUROPEI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

di

Pompilia Rossi

Avvocato, Foro di Roma
Esperta in diritto di famiglia e diritto minorile

Con i principi di diritto europeo sulla responsabilità genitoriale, sanciti dalla Commissione Europea Family Law (CEFL), si è realizzata una importante evoluzione all'interno dei singoli ordinamenti i quali, negli ultimi 5 anni, hanno recepito gli orientamenti consolidatisi in ambito europeo nell'ottica di una ormai avviata armonizzazione del diritto di famiglia. Ci riferiamo alla Convenzione ONU sui diritti del minore, ai principi del Consiglio d'Europa nonché a numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che hanno condotto ad una significativa evoluzione.

I principi sono preceduti da un preambolo che ne individua presupposti e finalità, riconoscendo una crescente conformità tra i sistemi interni malgrado le imprescindibili differenziazioni, nell'auspicio di contribuire alla uniformazione dei diritti nazionali nonché allo sviluppo e condivisione dei valori comuni europei in tema di tutela dei minori.

Nel primo capitolo dei principi, divisi in quattro parti, vengono delineati i concetti. Per responsabilità genitoriale s'intende *"l'insieme di diritti e doveri finalizzati a soddisfare e garantire l'interesse del minore"*; si tratta, nello specifico, di diritti e doveri che comprendono la cura, la tutela e l'educazione, la conservazione dei rapporti personali, la fissazione della residenza nonché l'amministrazione del patrimonio e la rappresentanza legale, finalizzati alla protezione del benessere del minore. Ne discende che ogni persona alla quale spetti interamente o parzialmente l'esercizio di tali diritti e doveri sarà titolare della responsabilità genitoriale; trattasi di una definizione ampia, comprendente, perciò, oltre ai genitori, anche altre figure alle quali la responsabilità genitoriale spetta congiuntamente o in sostituzione di essi (è il caso, ad esempio, del partner di uno dei genitori). In relazione alla qualifica di genitore, essa deriva unicamente dalla discendenza del minore da un genitore o da entrambi, indipendentemente dal matrimonio, in conformità al *common core* degli ordinamenti europei; la ratio di tale principio implica che le conseguenze dello scioglimento del matrimonio o della separazione legale, o di fatto, non producano alcun effetto sulla responsabilità genitoriale.

L'interesse del minore rappresenta il principale criterio primario e decisivo; espressamente il principio 3:3 stabilisce che *"In tutte le questioni che riguardano la responsabilità genitoria, l'interesse del minore costituisce il criterio principale di valutazione"*.

Viene inoltre riconosciuto il principio della *autonomia del minore*, rispetto alla quale non rileva l'età, bensì il rapporto tra i bisogni e le effettive capacità del minore di agire autonomamente. Il principio 3:5 si occupa del *divieto di discriminazione del minore* per ragioni di sesso, colore della pelle, origine, lingua, religione, opinioni politiche,

provenienza, infermità, patrimonio; si include il fattore della inclinazione sessuale sulla scia della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. Il divieto di discriminazione, inoltre, si estende ai titolari della responsabilità genitoriale, che non possono essere discriminati sulla base del loro *status* (non coniugati/separati/divorziati) né in ragione del proprio orientamento sessuale.

Particolare importanza riveste il principio dedicato all'*ascolto del minore* (3:6), il quale dispone che *"Il minore ha diritto di essere informato e sentito e di esprimere la sua opinione in tutte le questioni che lo riguardano, conformemente alla sua età e maturità. Alle opinioni espresse dal minore deve darsi adeguato valore"*. Non essendo contemplati in tale principio, diversamente da alcuni istituti giuridici nazionali, una età né un grado di maturità minimi, gli organi competenti possono disporre della massima flessibilità nella valutazione di tali fattori, da verificare caso per caso. E sempre in tema di ascolto del minore il principio 3:37 sancisce: *"L'organo competente ascolta il minore in tutti i procedimenti sulla responsabilità genitoria. Deve specificamente motivare la decisione di non ascoltare il minore. L'ascolto del minore ha luogo in via diretta alla presenza dell'autorità competente, o in via indiretta alla presenza di una persona o presso un'istituzione, nominata appositamente dall'autorità competente. L'ascolto del minore procede conformemente alla sua età e maturità."*.

La tutela del minore prevale sempre nei casi di *conflitto d'interessi* con il titolare della responsabilità genitoriale; in tali casi l'organo competente nomina un rappresentante speciale del minore (principio 3:7).

I principi da 3:8 a 3:19 riguardano l'esercizio della responsabilità genitoriale: si statuisce che essa venga esercitata, di regola, congiuntamente: i titolari hanno facoltà di agire disgiuntamente per quanto attiene alle vicende quotidiane, mentre, in relazione a questioni di preminente importanza quali l'educazione, il trattamento medico, la residenza o la cura del patrimonio del minore occorre l'esercizio congiunto, fermo restando, nei casi di particolare urgenza, il diritto del singolo genitore ad agire autonomamente, informando tempestivamente l'altro. L'esercizio disgiunto può essere esercitato sulla base di un accordo o, in mancanza di esso, attraverso una decisione dell'organo competente: tale principio, ad ogni modo, costituisce l'eccezione e può trovare applicazione solo in considerazione dell'interesse esclusivo del minore, come ad esempio nel caso in cui un genitore mostri un grave disinteresse.

Per quanto concerne l'*esercizio della responsabilità genitoriale da parte di terzi* è espressamente previsto che il partner di un genitore - inteso quale coniuge, partner registrato o partner di una convivenza non formalizzata - possa partecipare alle decisioni sulle questioni quotidiane ove l'altro genitore, al quale spetta la responsabilità genitoria, non si opponga.

Il principio 3:20 regolamenta le questioni attinenti la dimora del minore in ipotesi di vita separata dei titolari della responsabilità genitoriale: è prevista una residenza alternata presso i suddetti titolari, sulla base di un accordo omologato dall'organo competente, subordinato alla valutazione di circostanze quali età e opinione del minore, capacità dei titolari della responsabilità genitoriale di cooperare sulle questioni riguardanti il minore, la distanza tra i luoghi di residenza e la scuola del minore. In caso di volontà di modifica della residenza nello Stato o in Stato diverso, il titolare della responsabilità genitoriale deve informare l'altro titolare e, ove non si raggiunga un accordo, la decisione potrà essere demandata all'organo competente il quale valuterà, tra l'altro, la distanza geografica e la raggiungibilità della nuova residenza.

Con il principio 3:22 *l'amministrazione del patrimonio* del minore viene disciplinata in conformità al modello continentale, che attribuisce la gestione di tale amministrazione ai titolari della responsabilità genitoriale, i quali dovranno agire con la dovuta diligenza al fine di accrescere per quanto possibile il valore del patrimonio del minore; i redditi ricavati, che non occorrano per il mantenimento e l'educazione del minore, potranno essere impiegati per far fronte ai bisogni della famiglia e, nel caso in cui il minore svolga attività lavorativa, i proventi derivanti da tale attività saranno amministrati dai titolari della responsabilità genitoriale qualora il minore non abbia raggiunto un'età ed una maturità tali da poter decidere autonomamente. È altresì previsto che i titolari della responsabilità genitoriale non possano amministrare il patrimonio ricevuto dal minore in eredità o tramite donazione, se così richiesto dal disponente.

La *rappresentanza legale del minore* spetta ai titolari della responsabilità genitoriale in tutte le questioni che riguardano la persona ed il patrimonio del minore; tale disposizione non trova applicazione in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i titolari; il minore, inoltre, ha il diritto di rappresentare se stesso nei procedimenti che lo riguardano, in conformità alla sua età e maturità.

In relazione al *regime dei rapporti personali* (sezione B), i principi europei fissano i criteri di contatto, statuendo che il minore ha diritto al contatto con i genitori, con i parenti prossimi che siano titolari di responsabilità ed anche con altri soggetti con i quali egli abbia instaurato uno stretto rapporto personale (principio 3:25); il contatto non at-

tiene soltanto alla visita o agli incontri con i legittimati, bensì riguarda ogni forma di comunicazione, anche tra il minore ed il genitore o persona diversa che non conviva con il minore: tale contatto deve corrispondere all'interesse del minore. Si prevede il potere dell'organo competente di limitare, estinguere o sottoporre a condizione il contatto, ove ciò si rendesse necessario per tutelare al meglio gli interessi del minore (principio 3:28).

Per quanto attiene alla *estinzione della responsabilità genitoriale*, il principio 3:30 ne regolamenta i casi, elencandoli specificatamente: *"a) raggiungimento della maggiore età del minore; b) matrimonio o convivenza registrata del minore;c) adozione del minore;d) morte del minore".* Si prevede altresì che qualora il partner di un genitore adotti il di lui figlio, la responsabilità genitoria si estingua solo in relazione all'altro genitore. In caso di morte del genitore che esercita la potestà congiuntamente, la responsabilità genitoria si concentra sul superstite; in caso di morte del genitore che esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, essa non viene attribuita al genitore superstite ex lege, bensì sarà l'autorità competente la quale, nell'esclusivo interesse del minore,deciderà, potendo attribuirla anche a terzi.

Il principio 3:32 contempla una clausola generale di *revoca della responsabilità genitoriale*: l'organo competente dispone la revoca della responsabilità, in tutto o in parte, in caso di comportamento od incuria che rappresentino un grave pericolo per la persona o il patrimonio del minore. La responsabilità genitoriale può essere revocata su richiesta di parte (genitore, titolare della responsabilità o minore) oppure d'ufficio; essa potrà essere ripristinata ove non sussistano più le circostanze che hanno condotto alla revoca, sempre che ciò risponda all'interesse del minore (principio 3:34). Si statuisce che tutte le decisioni sulla responsabilità genitoria spettano ad organi giudiziari o amministrativi e che in tutte le liti su tale responsabilità sono disponibili procedimenti alternativi di composizione della lite (principio 3:36).

Nella regolamentazione dell'esercizio del diritto all'ascolto, si prevede che l'organo competente ascolti il minore (3:37) in ogni procedimento sulla responsabilità genitoria, motivando significativamente la decisione di non ascoltarlo. L'ascolto ha luogo in via diretta alla presenza dell'autorità competente, o in via indiretta alla presenza di una persona o presso una istituzione nominata appositamente dall'autorità; l'ascolto procede con modalità conformi alla sua età e maturità.

Nel principio 3:38 si prevede la nomina di un rappresentante speciale del minore nei procedimenti sulla responsabilità genitoria nei quali sorge un conflitto di interessi tra il minore ed i titolari della responsabilità o nei quali l'interesse del minore è in pericolo per altre ragioni.

Infine, in ordine agli aspetti procedurali, un elemento di rilievo è disciplinato dall'ultimo principio (3:39) il quale prevede l'esecuzione forzata di decisioni ed accordi sulla responsabilità genitoria, rispetto ai quali non vi sia stata esecuzione volontaria, con l'unica eccezione, da interpretarsi restrittivamente, del caso in cui tale decisione si ponga in palese contrasto con l'interesse del minore.

LA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' GENITORIALI[5]

di

Sara Picchianti

Psicologa
Esperta in Psicologia Giuridica

Introduzione

Compito dei genitori è donare due cose ai figli: le radici e le ali
(Proverbio del Quèbec)

Le cure genitoriali che i bambini ricevono nell'infanzia, risultano importanti e necessarie come base del loro benessere emotivo e affettivo attuale e di gran parte di quello futuro. Gli studi sull'attaccamento (*John Bowlby)* indicano infatti che le cure e le attenzioni ricevute dalla figura di riferimento nelle prime fasi di sviluppo contribuiscono a formare la personalità dell'individuo, spesso con pochissime variazioni in tutto l'arco della vita, influenzando le scelte, soprattutto affettive e relazionali, di ciascun individuo. Sono dunque estremamente duraturi gli effetti prodotti dalle carenze nell'educazione e nella protezione ricevuta dai propri genitori nei momenti di bisogno (oltre che della violenza vera e propria di cui si può essere stati spettatori) e questo, a sua volta, evidenzia il rischio della continuità intergenerazionale dell'inadeguatezza genitoriale in quelle persone che hanno sofferto nell'infanzia della distorsione delle cure parentali. Quando si possono intravedere i presupposti di una continuità del rischio genitoriale, è necessario richiedere un intervento preventivo e riparativo agli enti pubblici

[5] Tratto dalla Tesi "*Stili di Attaccamento e Valutazione delle Capacità Genitoriali*", Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense, anno 2011.

preposti a tutelare e a sostenere, non solo il diritto dei figli alla cura e alla protezione, ma anche il diritto dei genitori a essere sostenuti nei momenti di difficoltà (sostegno alla genitorialità). In genere sono i Tribunali e i servizi Psico - Sociali territoriali gli organismi deputati a prendere decisioni in questo ambito così delicato, decisioni che influenzeranno in modo permanente la vita di adulti e minori a rischio.

Valutazione Capacità Genitoriali

I professionisti (psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili) che operano come CTU nei Tribunali ordinari vengono spesso chiamati a valutare le competenze genitoriali delle parti in causa per l'affidamento della prole minore, soprattutto nelle cause di separazione e divorzio. Come è noto, la *legge n. 54/2006* ha stabilito come regola il principio della cosiddetta *bigenitorialità*, ma quando i coniugi non riescono a trovare un accordo circa i figli, non di rado finiscono per screditarsi a vicenda richiedendo l'affidamento esclusivo dei figli. Il Giudice deve allora stabilire se e quanto ciascun coniuge sia capace di essere un "buon genitore", o per citare le parole di Winnicott, "*un genitore sufficientemente buono*", o se vi sia, e di quale entità eventualmente, incapacità in uno dei genitori (o in entrambi), per disporre l'affidamento dei figli in modo diverso da quello previsto dalla legge, ovvero quello "*condiviso*". L'ausiliario nominato dal Giudice per rispondere a un quesito comprendente la valutazione delle capacità genitoriali si trova quindi nella necessità di procedere con competenza, perizia e scientificità, consapevole che il suo parere andrà a costituire parte della conoscenza del caso di specie che farà optare il Giudice per l'uno o l'altro istituto (affidamento condiviso o esclusivo). La cosiddetta "*valutazione della genitorialità*" è una complessa attività di diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri, maturata in un'area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale, giuridica e della psichiatria forense. Intesa in senso ampio riguarda due versanti, genitori e bambino, ed ovviamente la loro relazione. I criteri per la valutazione psicosociale della capacità genitoriale riguardano, dunque, parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di *parenting* e di *funzione genitoriale*, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale, che comprendono lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle funzioni genitoriali. Secondo Bornstein (1991) la "*capacità genitoriale*" corrisponde ad un costrutto complesso, non riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma che comprende anche un'adeguata competenza relazionale e sociale.

L'*idoneità genitoriale* viene definita dai bisogni stessi e dalle necessità dei figli in base ai quali il genitore attiverà le proprie qualità personali, tali da garantirne lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico. Particolarmente importante è la ricerca di criteri scientifici con cui valutare, nella prospettiva della tutela del minore, se le condizioni familiari in cui il minore si trova mettono a rischio il suo sviluppo psicosociale e rappresentano, cioè, una situazione di pregiudizio.

I complessi criteri utilizzati per la valutazione delle condizioni di pregiudizio del minore sono collegati in letteratura:

a) al maltrattamento fisico, alla trascuratezza, al maltrattamento psicologico;

b) all'abuso sessuale;

c) al rapporto tra psicopatologia e violenza subita durante l'infanzia; d) alla patologia psichiatrica, alla devianza, alla tossicodipendenza e all'alcolismo del/dei genitori;

e) più recentemente, ai fattori che influenzano gli esiti evolutivi nella violenza assistita familiare.

Uno dei modelli più recenti che si occupa dei criteri di valutazione della genitorialità che possono indicare una situazione di rischio per il bambino è il modello Process- Oriented adattato nella versione italiana da Di Blasio (2005) e colleghi, che valorizza complessivamente più fattori, tra cui:

- Fattori Individuali: biologici, genetici, psicologici;
- Fattori Familiari e Sociali: coppia, bambino, fratria, amici, lavoro, famiglia estesa;
- Fattori della Società e dell'Ambiente: ambiente fisico e salute, servizi e risorse della comunità, condizioni economiche e familiari, supporti del governo; e le reciproche interazioni tra questi, come livelli che influenzano il funzionamento genitoriale.

Il progetto di affidamento dunque sarà diretto a soddisfare il diritto del bambino alla bigenitorialità sia sotto il profilo personale che patrimoniale.

Su questo tema dei criteri di affidamento del figlio c'è una vastissima letteratura straniera e italiana, che contiene indicazioni molto specifiche, così come esistono numerosi e validi strumenti per la valutazione delle capacità genitoriali.

Strumenti per la Valutazione delle Capacità Genitoriali

Il processo di valutazione delle capacità genitoriali delle famiglie sulle quali pesano forti dubbi di adeguatezza, richiede da parte dei professionisti pubblici e privati chiamati ad intervenire, spesso all'interno di una Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal Giudice, un utilizzo esteso dello strumento del colloquio. Il colloquio, in questi casi, può aver luogo nel corso di un incontro programmato e comunicato alla famiglia tramite invito diretto da parte del servizio stesso, può essere richiesto direttamente dal Tribunale dei minorenni che, pertanto, ne fa prescrizione alla famiglia, o con convocazione del CTU nell'ambito delle operazioni peritali.

Nel colloquio, che si propone di valutare l'attualità delle competenze genitoriali, le informazioni da reperire saranno molteplici e complesse, ma necessarie a garantire un'accurata ricostruzione del quadro complessivo del

funzionamento genitoriale . I temi da approfondire possono essere così sintetizzati: adattamento al ruolo di genitore, relazione con i figli, influenze della famiglia, l'interazione con il mondo esterno, e le potenzialità di cambiamento. Come supporto al colloquio, vengono impiegati anche *strumenti di valutazione standardizzati* che consentono di effettuare misurazioni specifiche del funzionamento familiare. In letteratura esistono diversi e numerosi strumenti per la valutazione della genitorialità e dei livelli di rischio relativi a comportamenti e dinamiche genitoriali e familiari, tra i quali, solo per citarne alcuni:

- Family Environment Scale (R. Moos e B. Moos, "A typology of family environments", Family Processes, 1994), che usa tre sottoscale: relazioni; crescita personale e perpetuazione del sistema;
- Darlington Family Assessment System (I.M Wilkinson, Family Assessment, Gardner Press, New York, 1993), che considera: la prospettiva del figlio; la prospettiva dei genitori; la prospettiva genitore/figlio; la prospettiva dell'intera famiglia;
- Parental Bonding Instrument (PBI) che misura i livelli di controllo anaffettivo genitoriale;
- Uno dei più recenti utilizzati per l'analisi delle interazioni familiari è il Trilogue Play Clinic (LTPc) introdotto dal gruppo di Losanna (LTP) e adattato da Mazzoni e Malagoli Togliatti (M. Malagoli Togliatti, S. Mazzoni, "Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lausanne Trilogue Play Clinic (LTPc)", Raffaello Cortina, Milano, 2006).

Nello specifico, verrà approfondito uno questionario standardizzato tra i più noti ed utilizzati per la valutazione dello stress genitoriale, il *Parenting Stress Index* (Abidin, 1995. Adattamento italiano Di Blasio *et all* 1995) ed una intervista semistrutturata focalizzata sulle prime esperienza di attaccamento, l'Adult Attachment Interview (A.A.I. 1985)**.**

➢ **Adult Attachment Interview**

Per esplorare in maniera sperimentale questo problema, la Main ha messo a punto la Adult Attachment Interview (A.A.I. 1985). L'*Adult Attachment Interview* è un'intervista semistrutturata, semiclinica, composta da 15 domande, che si propone di mettere a fuoco le prime esperienze di attaccamento della persona e i loro effetti. Nella fase iniziale dell'intervista si chiede al soggetto di indicare i *cinque aggettivi* che meglio descrivono il rapporto con ognuno dei genitori durante l'infanzia. Si chiede al soggetto, per ognuno degli aggettivi scelti, di riferire alcuni ricordi di avvenimenti che li esemplifichino. Si chiede poi di raccontare cosa faceva da piccolo, quando era turbato; a quale dei due genitori pensava, si sentiva più vicino o era respinto.

Lo scopo di questa procedura è quello di cercare di sviluppare un sistema di classificazione delle descrizioni narrative che gli adulti fanno delle loro esperienze e relazioni di attaccamento, attraverso i ricordi che i genitori hanno delle proprie figure di attaccamento infantili e i pensieri relativi a tali figure. La struttura dell'A.A.I. si basa su due concetti fondamentali:1) il principio secondo cui la ricostruzione del passato viene fatta alla luce delle esperienze attuali del soggetto; 2) la constatazione che il soggetto può trasformare il passato, specialmente per quanto riguarda esperienze negative e che tale trasformazione possa emergere dallo studio parallelo della forma e del contenuto della narrazione autobiografica. La trascrizione dell'intervista è valutata secondo otto parametri: 1) relazioni d'amore con la madre, 2) relazioni d'amore con il padre, 3) inversione di ruolo con il genitore, 4) qualità del ricordare, 5) rabbia verso i genitori, 6) idealizzazione delle relazioni, 7) valutazione delle relazioni e 8) coerenza della narrazione.

La *coerenza* è un aspetto cruciale del processo narrativo poichè riflette la presenza, nell'adulto, della capacità metacognitiva, dell'abilità, cioè, di ricordare le esperienze passate considerando i propri processi cognitivi come oggetto di pensiero e riflessione. Main e Goldwyn (1988) hanno descritto tre principali modelli narrativi che emergono dallo studio delle trascrizioni letterali delle interviste. I soggetti classificati come **Autonomi** o sicuri, attribuiscono valore alle relazioni d'attaccamento e ritengono di essere stati influenzati dalle loro esperienze d'attaccamento, ma sono relativamente indipendenti e oggettivi nel giudizio su ciascuna esperienza particolare. Gli adulti sicuri sono consapevoli della natura delle loro esperienze con i genitori durante l'infanzia e hanno considerato gli effetti di tali esperienze su di sé. Appaiono liberi di esplorare i propri pensieri e sentimenti durante l'intervista. I soggetti classificati come **Distanzianti** svalutano, minimizzano o trascurano l'importanza delle esperienze e delle relazioni infantili relativa all'attaccamento. Possono tralasciare le possibili imperfezioni nei loro genitori, nonostante le evidenze contrarie, o possono denigrare sprezzantemente le esperienze di attaccamento essendo incapaci di ricordarle integralmente o ricordandole senza rivivere le emozioni che vi erano associate.

I soggetti classificati come **Preoccupati** appaiono confusi, non oggettivi, ipercoinvolti rispetto alle loro relazioni ed esperienze passate all'interno della famiglia. Gli adulti preoccupati, durante la discussione delle esperienze precoci di relazioni familiari, possono apparire passivi, vaghi, spaventati, sopraffatti, arrabbiati, in conflitto e analitici in modo non convincente. Come è stato messo in evidenza da Main e Goldwyn, esiste una coerenza tra i comportamenti dei bambini nella Strange Situation e le caratteristiche narrative degli adulti durante la A.A.I. Successivamente quando fu introdotta la classificazione "disorganizzata" (D), nella Stran-

ge Situation (Main e Solomon, 1990), fu trovata una concordanza specifica, tra questa classificazione e una nuova categoria definita **Irrisolta- Disorganizzata** per i genitori nell'A.A.I. (Main e Goldwyn, 1988).
I genitori dei bambini classificati come disorganizzati nell'infanzia sembravano lottare con problemi non ancora risolti che riguardavano la perdita di un genitore prima della maturità. In sintesi questi genitori sembravano mantenere in comparti separati gli schemi all'interno e tra i livelli gerarchici così che l'attivazione di uno schema all'interno lasciasse l'altro inalterato. I modelli precoci di relazione venivano riproposti nelle relazioni successive, poichè era sostenibile un effetto transgenerazionale dello stato mentale della madre rispetto al tipo di attaccamento che il bambino stabiliva nei suoi confronti.

➢ **Parenting Stress Index (PSI)**

Il Parenting Stress Index / Short Form (PSI), a 36 item, è uno strumento progettato per misurare la fonte e l'entità di stress nel rapporto genitore-figlio (Abidin, 1995, adattamento italiano Di Blasio *et all* 1995). Questo questionario self- report riguarda tre ambiti, considerati teoricamente importanti per l'esperienza di stress nella genitorialità: *Distress genitoriale*, *Interazione Disfunzionali* genitore-figlio e *Difficoltà del bambino*. La sottoscala di Distress Genitoriale *(PD)*, è stata progettata per misurare il disagio che sta vivendo un genitore nel suo ruolo di padre/madre. La sottoscala relativa alle **Interazioni disfunzionali** *(P-CDI)* tra genitore e figlio, si concentra sulle aspettative dei genitori e le esperienze di interazione con il loro bambino. La sottoscala sulle **Difficoltà del Bambino** *(DC)*, valuta le percezioni dei genitori sulle caratteristiche comportamentali dei loro bambini, che li rendono facile o difficile da gestire. Ad ogni items è dato un punteggio su 5 punti della scala Likert, dove 1 punto corrisponde a "*Fortemente in Disaccordo"* e 5 punti corrispondono a "*Fortemente D'accordo"*. Sommando i punteggi di questi item si ottiene il punteggio totale di ogni sottoscala. Il punteggio di **Stress Totale** si ottiene sommando tutti i punteggi totali delle tre sottoscale. La scala "*Risposta di Difesa*" valuta fino a che punti il rispondente si avvicina al questionario con forti distorsioni che lo inducono a presentarsi in modo molto favorevole e a minimizzare qualsiasi segno di problema o di stress nella relazione genitore-figlio. La procedura standard per la codifica del questionario, prevede che ad ogni risposta di ogni item sia attribuito un punteggio e la somma totale di questi item, trasformata successivamente in percentile. Il Range dei punteggi, atteso come Normale, si situa tra il 15esimo e l'80esimo percentile: punteggi più elevati indicano un maggior grado di stress. Come suggeriscono sia i risultati italiani che quelli americani, la qualità della relazione madre bambino e l'*efficacia* delle *pratiche genitoriali*, sembra essere correlata con il livello di *stress parentale*: sembrerebbe che ad un più elevato grado di stress, corrisponda una maggiore probabilità di interferire seriamente con la capacità di instaurare una relazione funzionale dei genitori con il bambino e con la capacità di gestire adeguatamente il ruolo di genitore.
In sintesi si può affermare che la buona conduzione di un accurato colloquio di valutazione delle cure genitoriali, combinato all'utilizzo di test standardizzati, consente un accesso privilegiato e diretto al contesto interattivo nel quale i membri agiscono e si rapportano gli uni agli altri. Ciò consente di comprendere quali sono le caratteristiche emotive e simboliche della comunicazione in atto, quali i valori condivisi, i ruoli ricoperti dai partecipanti e quali i significati che ognuno assume agli occhi dell'altro. Questo accesso alla *realtà comunicativa intrafamiliare* offre molte garanzie di comprensione dell'attualità di quella famiglia e, anche se si può supporre che chi è sottoposto a valutazione tenterà di mostrare un'immagine di sé il più possibile positiva occultando le parti più esposte al giudizio negativo, il compito risulterà molto difficile da sostenere nel tempo e nel corso del colloquio/i di valutazione si potrà effettivamente assistere a ciò che è molto simile alla normale interazione familiare.
Il *compito della CTU*, in questo caso, è quello di *verificare e valutare il funzionamento familiare nel presente e nel suo potenziale dispiegamento futuro*. In sintesi, si potrà pervenire, grazie al lavoro della CTU, una accurata valutazione di quelle che sono le capacità genitoriali attuali per poter di conseguenza effettuare interventi di sostegno ai minori in difficoltà e al nucleo familiare, con provvedimenti che possano anche includere percorsi genitoriali di affidamento separati ma integrati, programmi di sostegno domiciliare alla famiglia ed altri interventi che prevedono come unico fine, oltre a quello della valorizzazione delle potenzialità educative e della riacquisizione delle capacità genitoriali, la tutela del minore. Tali valutazioni, saranno infine esposte in forma convincente e comprensibile nella relazione di conclusione della CTU, che segue l'iter valutativo e che viene consegnata al giudice, rappresentante del Tribunale, ente cui spetta il giudizio e la decisione finale.

Conclusioni

"Tutto ciò che una madre e un padre possono attribuirsi a merito, è di non aver guastato il proprio figlio in modo palese".
Margaret Mead

Quando i genitori stessi, in fase di separazione, non sono in grado da soli di ricreare un equilibrio armonico nel nuovo sistema familiare, è la legge che ha il dovere di intervenire nell'esclusivo interesse e tutela del minore. Grazie ad importanti contributi legislativi, come la *Convenzione sui Diritti del Fanciullo* (20 Novembre 1989, legge 27 Marzo 1991, N.176) e la nuova legge sull' *Affidamento Condiviso* (8 Febbraio 2006, N.54 art. 4, 2006), si è riconosciuta la *centralità dei diritti dei minori* anche in caso di separazione dei genitori.

La concettualizzazione dei *bisogni psicologici* del *bambino*, ha promosso l'indicazione a prestare attenzione non solo ai suoi bisogni materiali, ma soprattutto a quelli emotivi, quali il *bisogno di vicinanza*, di *affetto*, di *comunicazione*, di *guida*, di *autorità* e di *contenimento*. La separazione coniugale comporta modalità di relazioni non più libere, ma regolate sovente da decisioni emesse da un organo esterno, il Tribunale: uno dei compito della CTU, richiesta e nominata dal giudice, è proprio quello di verificare e valutare le capacità genitoriali come adeguate o non adeguate, nel soddisfare bisogni e necessità dei figli.

Bibliografia

Abidin R. R. (1995). *Parenting Stress Index*: *Short Form Third Edition, PAR*. Psychological Assessment Resources, Florida. Traduzione e adattamento Italiano di Di Blasio P., Camisasca E., dattiloscritto.

Ainsworth M.D.S., Wittig B.A., *Attachment and the exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation*. In B.M. Foss (Eds.) *Determinants of the infant behaviour*, London: Methuen, 1969.

American Psichiatric Association. *DSM IV Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, Masson, 1999.

Ammaniti M., *Manuale di psicopatologia dell'infanzia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2001.

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG) (2008), *Le capacità genitoriali. Aspetti valutativi e peritali*, Edizioni Universitarie Romane, Roma.

Belsky J. (1984), The determinants of parenting: a process model, Child Development, n. 55, pp. 83-96.

Bornstein M.H., Handbook of Parenting, 4 vol., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1991.

Bowlby J. (1973), *Attachment and loss*. II: Anxiety and Anger, Hogarth Press, London (trad.it. La separazione dalla madre, Boringhieri, Torino, 1975).

Bowlby J., *Una base sicura. Applicazioni cliniche alla teoria dell'attaccamento*, Cortina, 1989.

Carlson, E.A. (1998), *A prospective longitudinal study of disorganized/disoriented attachment, Child Development*, 69, 1107-1128.

Cigoli V. Galimberti C. Mombelli M., Il legame disperante, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1988.

Di Blasio P., *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Unicopoli, Milano, 2005).

Fonagy P., Leigh T., Steele M., Steele H., Kennedy R., Mattoon G., Target M., Gerber A. (1996), *The relation of attachment status, psychiatric classification, and response to psychotherapy*, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 22-31.

George C., Kaplan N., Main M. (1985), *Adult Attachment Interview*, University of California, Berkeley. George C., Solomon J. (2002), *Attaccamento e accudimento: il sistema comportamentale di accudimento*, in J. Cassidy, P.R. Shaver (Eds.), Manuale dell'attaccamento (pp. 737-760), Roma, Fioriti Editore.

Gianoli, E., *Attaccamento e psicopatologia, Psicologia Psicoterapia e Salute*, 1996, Vol.2, No.3, 235-262.

Gianoli E., *Attaccamento e psicopatologia, Psicologia Psicoterapia e Salute*, 1997, Vol.3, No.2, 113-154.

Ghezzi D. Vadilonga F., *La tutela del minore. Protezione dei bambini e funzione genitoriale*, Raffaello Cortina, Milano, 1999. pag. 12.

Liotti G., *La dimensione interpersonale della coscienza*, NIS, Roma, 1994.

Lorenzini R., Sassaroli S., *Attaccamento, conoscenza e disturbi di personalità*, Raffaello Cortina, 1995.

Kochanska, G. (2001), *Emotional development in children with different attachment histories: the first three years*, Child Development, 2, 474-490.

KnocheL.L., Givens J.E., Susan M. Sheridan S.M.(2007). *Risk and Protective Factors for Children of Adolescents*: *Maternal Depression and Parental Sense of Competence*. Pp: 684–695.

Malagoli Togliatti M., S. Mazzoni, "*Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lausanne Trilogue Play Clinic (LTPc)",* Raffaello Cortina, Milano, 2006)

Moos R. e Moos B., "*A typology of family environments*", Family Processes, 1994).

Rapaport J. L., Ismond D. R., *Guida alla disnosi dei disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza*, Masson, 2000.

Schaffer H.R (1998). *Lo svilupo Sociale.* Edizione italiana a cura di A.Oliviero Ferrarsi, Raffaello cortina editore,prima edizione 1998. Titolo originale : *Social Development*, Schaffer.

Stern D.N. (1985), *Il mondo interpersonale del bambino*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987.

Stern D.N., *La costellazione materna*, Bollati Boringhieri, Torino,1995.

Stern D., *Il mondo interpersonale del bambino*, Bollati Boringhieri, Torino, 1987;; *Le interazioni madre-bambino*, Cortina, Milano,1998

Vianello, R. (1999). *Psicologia dello sviluppo adolescenza, età adulta, età senile.* Edizioni Junior. Bergamo.

Vicentini G., Definizione e funzioni della genitorialità, 2003, (M.H. Bornstein, Handbook of Parenting, 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1991).

Warren, S.L., Huston, L., Egeland, B., Sroufe L.A. (1997), Child and adolescent anxiety disorders and early attachment, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 637-644.

Wilkinson I.M. , *Family Assessment*, Gardner Press, New York, 1993.

DALL'ABUSO PSICOLOGICO INFANTILE AL CRIMINE IN ETA' ADULTA

di

Liliana Cocumelli

Psicologa
Esperta in Psicologia Giuridica

Nessun dato di ricerca ha mai confermato una linearità causale tra abuso infantile e condotta criminale adulta generalizzabile a chiunque, tuttavia le vittimizzazioni traumatiche precoci possono essere ritenute importanti fattori di rischio rispetto all'evoluzione in senso deviante e delinquenziale della persona. Partendo dall'assunto che violenti si diventa, ne consegue che la condotta criminale non può comparire dal nulla. In termini winnicottiani si può affermare che essa compare nell'esistenza strutturata sulla continuità di reazioni all'urto piuttosto che sulla continuità dell'essere che è il fondamento della forza dell'Io. In tal caso la persona esiste, infatti, solamente sulla base di una continuità di reazioni all'urto.

L'adulto criminale sembra aver perduto, o mai conquistato, l'empatia, non comprende lo stato d'animo dell'altro, non vede l'altro se non come un oggetto, non sa mentalizzare neppure le proprie sensazioni. La mentalizzazione, però, è una capacità collegata alle modalità di accudimento e alle cure ricevute dal bambino nell'infanzia, poiché l'interesse per la mente dell'altro è possibile solo se il bambino ha potuto fare l'esperienza precoce che i suoi stati interni sono stati compresi da un'altra mente. Per tale motivo tracciare un ipotetico ponte tra l'abuso psicologico in età infantile e il comportamento criminale in età adulta implica in primis spostare il focus attentivo dai bambini difficili alle difficoltà incontrate dai bambini nel loro viaggio di crescita, collegando l'oggettiva criminalità manifesta nel presente antisociale di un adulto alla solitudine oggettuale del bambino che fu - solitudine da intendersi come assenza di oggetti buoni attorno a lui, e successivamente dentro di lui - o addirittura, ancor prima, all'annientamento provato per l'insuccesso delle cure materne nello stadio della dipendenza. L'ambiente supportivo fallì già all'epoca della dipendenza assoluta. Winnicott giunge a scrivere che "il trattamento della tendenza antisociale non è la psicoanalisi ma l'offerta di cure, in quanto è la stabilità fornita dall'ambiente che ha valore terapeutico". L'assenza di cure, da intendersi sia come handling che holding, crea un vuoto abitato da oggetti-Altro ostili o quantomeno incuranti/non-curanti. L'ambiente, in questo senso, non crea la distruttività/aggressività ma piuttosto compromette i processi sociali che normalmente la regolano e la tengono sotto controllo. "L'ambiente supportivo", scrive Winnicott, "ha come funzione principale di ridurre al minimo gli urti ai quali il bambino è costretto a reagire con conseguente annientamento dell'essere". Grazie alle cure materne ogni infante è in grado di avere un'esistenza personale, e comincia così a "*costruirsi una continuità dell'essere. Il potenziale ereditato si trasforma gradualmente, sulla base di questa continuità dell'essere, in un infante determinato. Se le cure materne non sono abbastanza buone, l'infante non comincia ad esistere realmente, giacchè non v'è continuità dell'essere; la sua personalità si struttura invece sulla base delle reazioni agli urti dell'ambiente*". Il reagire, però, è l'alternativa all'essere, il reagire interrompe l'essere e quindi annienta. Un sano sviluppo è compromesso per sempre. Nonostante crescere in un ambiente adeguatamente supportivo sia stato riconosciuto da tempo come vitale e fondamentale per garantire un sano sviluppo e una sana salute mentale dell'individuo, oggi il maltrattamento psicologico resta ancora in ombra rispetto alle altre forme di abuso di più facile identificazione. L'abuso psicologico si caratterizza per la presenza, ripetuta nel tempo, di ricatti, minacce, punizioni, indifferenza, squalifiche, mancanza di rispetto, eccesso di pretese, richieste inadeguate all'età e alle caratteristiche del bambino, così da instaurare una "relazione" traumatica tra il bambino e il suo care-giver. Nel maltrattamento psicologico infantile sono sempre presenti tre elementi caratterizzanti: il senso di annientamento, prodotto dallo spavento come dall'umiliazione, o da altro sentimento paralizzante; l'impotenza, determinata dall'indisponibilità nel bambino di risorse adatte a contrastare il maltrattamento; l'inondazione, perché c'è un'invasione dei confini e del proprio spazio psichico. Nell'affannosa compensazione tra le angosce di annientamento da un lato e le difese per contrastarle dall'altro, il bambino cresce adottando stili di vita caratterizzati da una profonda sfiducia nel prossimo e in se stesso, all'insegna degli insuccessi scolastici, dell'isolamento sociale e di relazioni sentimentali insoddisfacenti, con inibizione di ogni curiosità e delle proprie capacità e potenzialità. La condizione traumatica può evolvere in un consolidamento delle patologie e dei disturbi del comportamento fino alla scelta obbligata di una vita da criminale. La violenza subita riesce a imporre i suoi tratti sull'individuo costringendolo, così, a modificarsi nella direzione da essa voluta. Il bambino può persino giungere a identificarsi, così, con quello che fu il suo aggressore. L'evento da extrapsichico diventa intrapsichico. Il bambino tenta di affrancarsi dalla sottomissione e dalla dipendenza dell'adulto abusante, introiettandolo, così da arrivare a pensare e agire come lui, ad anticiparne i desideri facendoli propri per paura di essere annientato, realizzando, così, un diabolico progetto per la sopravvivenza: "*sarò come tu mi vuoi*".

Ad oggi la violenza psicologica riesce ancora a sfuggire all'inquadrabilità in precise categorie giuridicamente rilevanti, così da giungere solo con enormi difficoltà ad un sereno e provato giudizio di responsabilità penale o civile. Il maltrattamento psicologico è un comportamento ai danni del bambino volto a umiliarlo, svalutarlo, sottoporlo a sevizie psicologiche, in modo continuato e duraturo nel tempo, mediante frasi o comportamenti che, se non commessi di fronte a testimoni, restano occultate dietro lo scudo dell'invisibilità. Ne emergerà traccia evidente solo più tardi, nella disfunzionale e disturbata personalità dell'adulto. Garbarino, Guttmann e Seeley (1989) descrivono cinque tipologie di abuso psicologico sui bambini: l'ignorare, il rifiutare, l'isolare, il terrorizzare e il danneggiare/corrompere. In letteratura vengono poi riconosciute altre tipologie psicologicamente maltrattanti, quali l'aggredire verbalmente, l'opprimere (National Center on Child Abuse and Neglect, 1978) e l'umiliare (Battacchi & Codispoti, 1992). Sarebbero invece sei le fattispecie di reato, previste dal nostro codice penale, che più si avvicinano all'abuso psicologico: l'art. 570 c.p. "Violazione degli obblighi di assistenza familiare", l'art. 571 c.p. "Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina", l'art. 572 c.p. "Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli", l'art. 582 c.p. "Lesione persona-

le", l'art. 610 c.p. "Violenza privata" e, infine, l'art. 612 c.p. "Minaccia". Il maltrattamento psicologico, in particolare, potrebbe più facilmente integrare la fattispecie penale prevista dall'art. 572 c.p., il quale sanziona, in generale, ogni condotta di natura maltrattante, inclusa quella di natura psicologica, messa in atto nei confronti di un componente della famiglia. Ci sarebbero, però, alcune particolari condizioni da soddisfare perché questo avvenga. Per la sussistenza di tale reato occorre una condotta di tipo abituale, vale a dire una reiterazione temporalmente apprezzabile di fatti di violenza fisica e/o morale, o di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili, attivata da un dolo generico, omogeneo e costante, ossia da una coscienza, volontà, intenzionalità da parte dell'agente di sottoporre a vessazioni il soggetto passivo del reato, rendendo quindi doloroso il quotidiano vivere dell'attore aggredito (Crema & Roia, 2004). Quest'ultima condizione, in particolare, potrebbe risultare difficile da soddisfare, in quanto, spesso, i genitori psicologicamente maltrattanti possono non essere consapevoli o pienamente consapevoli di infliggere sofferenza ai propri figli. Proprio il carattere abituale della condotta maltrattante, però, potrebbe sopperire a questo problema: qualora, infatti, il genitore adotti nei confronti del figlio uno stile educativo e uno stile interazionale improntato all'indifferenza, al rifiuto, alla trascuratezza emotiva, all'isolamento, alla minaccia e alla svalutazione e non compia, invece, delle azioni maltrattanti a carattere sporadico, si presuppone egli presenti non una vera e propria volontà e/o finalità di ferire e di fare del male al proprio figlio, ma una sorta di inclinazione e di propensione verso il rendere disagevole e sofferente l'esistenza di quest'ultimo, senza curarsi del suo stato di salute fisica e soprattutto psichica. Col tempo, dunque, si sarebbe in presenza di una qualche consapevolezza di nuocere a qualcuno e, di conseguenza di un "dolo" da parte del genitore. Secondo Grignani (2010), accanto alle problematiche presenti in ambito normativo, ve ne sarebbero altre relative, questa volta, al processo d'intervento in ambito penale. Prima fra tutte vi è la difficile rilevazione del maltrattamento psicologico, la quale, dovuta principalmente all'assenza di indicatori specifici di abuso può comportare, a sua volta, una certa reticenza nell'essere disposti a compiere una segnalazione all'Autorità Giudiziaria. In conclusione, sebbene il diritto penale italiano contempli sia la violenza psicologica sia quella fisica, e nonostante tra i principali diritti riconoscibili al minore compaia anche quello relativo alla salvaguardia della salute psichica, l'abuso psicologico non possiede, a livello normativo, una precisa definizione e, perché venga trattato penalmente, è necessaria un'interpretazione estensiva delle norme esistenti e, in particolare, dell'art. 572 c.p. Si potrebbe, a questo punto, osservare che la scarsa definizione a livello normativo, da una parte, e la difficoltà intrinseca di rilevazione dall'altra, possono dare luogo ad una sorta di "circolo vizioso", per il quale la scarsa rilevazione del fenomeno farebbe sì che quest'ultimo non arrivi quasi mai ad essere trattato in ambito penale; d'altra parte, il fatto di non essere affrontato da un punto di vista penale non darebbe spazio alla possibilità di raggiungere, a livello normativo, una definizione più precisa, senza la quale non potrebbe esserci una maggiore criminalizzazione del fenomeno. A completare il cerchio ci sarebbe poi il fatto che ad uno scarso rilievo penale corrisponde uno scarso rilievo sociale, e questo, di nuovo, potrebbe portare ad una scarsa rilevazione dell'abuso e ad una minima segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Sembrerebbe necessario, dunque, arrivare ad una maggiore definizione a livello penale dell'abuso psicologico, accompagnata da un'opera di sensibilizzazione del fenomeno a livello sociale. Soprattutto occorrerebbe sempre agire in base all'interesse del minore offeso e, dunque, essere favorevoli ad una maggiore definizione a livello normativo e all'uso dello strumento penale laddove necessario, dando sempre spazio anche ad un percorso terapeutico per la vittima e ad uno di recupero per i genitori, se possibile. Quanto esposto va nella direzione di una solida conferma della relazione tra traumi precoci, strategie cognitive disfunzionali, sintomi post-traumatici e rischio di recidiva di reato. Si può dunque concludere che il trauma è un'esperienza comune agli autori di reato (Abram, Devon, Longworth, McClelland, & Duncan, 2004).

Bibliografia

Abram, K.M., Teplin, L.A., Devon, R. C., Longworth, S.L., McClelland, G.M., & Duncan, M. (2004). Post-traumatic stress disorder and trauma in youth in juvenile detention. *Archives of General Psychiatry*, 61, 403-410.

Battacchi & Codispoti, 1992. La Vergogna. Bologna: Il Mulino.

Crema S. & Roia F. (2004). La tutela dell'infanzia. Normativa e intervento giudiziario. Milano: Edizioni Unicopli

Garbarino, Guttmann e Seeley (1989). The psychologically battered child. San Francisco: Jossey-Bass.

Grignani F. (2010). Abuso psicologico all'infanzia: problematiche e intervento in sede penale, *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, Vol. 12, 73-85.

National Center on Child Abuse and Neglect (1978). Interdisciplinary glossary on child abuse and neglect. Washington, D.C.: U.S. Department of Health, Education and Welfare.

Winnicott D. (1965), Sviluppo Affettivo e Ambiente, Armando Editore.

LA DONNA NELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ITALIANA. STUDIO DEI RUOLI E DELLE FUNZIONI FEMMINILI

di

Tatiana Testa

Psicologa
Esperta in Psicologia Giuridica

Studiare il rapporto tra le donne e la criminalità organizzata significa affrontare una serie di temi cruciali per gli studi di genere: le relazioni con le gerarchie del potere, il rapporto con le idee di tradizione e modernità, il tema della violenza.
Per la complessità dell'argomento, lo studio sulla presenza delle donne nella criminalità organizzata adotta una prospettiva multidisciplinare: storica, sociale e criminologica.
L'obiettivo è andare alla ricerca dei cambiamenti o delle continuità che riguardano la considerazione della donna nella società e cercarli in un contesto che tradizionalmente e culturalmente viene considerato ad appannaggio esclusivamente maschile può dare un indice degli effettivi mutamenti o meno che ci sono stati nelle relazioni di genere.
Bisogna dare merito a tre fenomeni che, in questo ultimo secolo, hanno dato un' inedita visibilità alle donne nella criminalità organizzata: il pentitismo, i processi sociali di emancipazione femminile e, a livello giudiziario, l'inclusione delle donne nel concorso esterno del 416 bis, che testimonia il superamento della differenziazione di genere nel trattamento processuale.
L'indagine sui ruoli femminili esplorerà il microcosmo delle tre grandi Organizzazioni Criminali Italiane dell' ultimo secolo, Cosa Nostra, La 'Ndrangheta e la Camorra, mettendo in evidenza come siano cambiati i ruoli e le posizioni femminili nel passaggio dalla tradizione alla modernità.

La storia ci suggerisce che anche in un remoto passato si possono trovare tracce di partecipazione femminile ad associazioni tipicamente maschili. E' il caso del Brigantaggio meridionale del primo Ottocento, fenomeno storico e sociale che mette in evidenza come a distanza di due secoli c'erano e ci sono donne che decidono di affiliarsi ad organizzazioni completamente maschili. Si veda come le motivazioni dichiarate o meno, consce o inconsce, identitarie o affettive che portano le donne a voler far parte di ambienti maschili socialmente accettati o addirittura criminali possano essere, oggi come allora, le stesse.
La trattazione del fenomeno del Brigantaggio nel Mezzogiorno d'Italia in questa sede, non vuole suggerire un'assimilazione dei due fenomeni per quanto concerne finalità e motivazioni storico-sociali ma si limita ad uno studio storico dei ruoli di genere riguardanti la Donna. Della partecipazione femminile alle rivolte armate poco si è scritto. E' stata la pubblicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato del Mezzogiorno a far scoprire un numero impressionante di presenze femminili nella rivolta leggittimista. Questo ha fatto capire che la rivolta non fu solo di soggetti maschili, contadini, pastori ed artigiani del centro e del sud, ma fu anche delle compagne di costoro. Lo studio dei documenti ci consegna un considerevole numero di donne che possiamo dividere per tipologia. Ci sono le Brigantesse che si sono ribellate al sistema sociale, donne che hanno trovato il coraggio e la forza virile di mettersi a capo di una banda, altre che sono state oggetto di rapimento, sedotte dai banditi, ridotte in schiavitù e costrette a seguirli nelle loro azioni brigantesche e che spesso finiscono per innamorarsene, per quella condizione che oggi è classificata come "sindrome di Stoccolma"; ed infine altre, la stragrande maggioranza, che hanno servito la causa come "manutengole". Il manutengolismo in questo caso ha significato un continuo atto d'amore verso i propri parenti datisi alla macchia. Madri, mogli, figlie, sorelle che si mettevano per strade di montagna e collina con una notizia dentro la testa o con pane e vino sulle spalle. Oggi le chiameremo fiancheggiatrici. Tuttavia ci furono donne che amarono i propri uomini a tal punto da imbracciare un fucile, cavalcare un cavallo per raggiungere tane e covi con notizie e viveri, fungendo da messagere tra banda e banda e vivendo una vita di disagi per difenderli sulle montagne fino alla morte. Donne come maschi, spesso più forti dei maschi nella sofferenza e nella sopportazione della fatica, delle privazioni e tuttavia più agevolate dei maschi quando cadevano prigioniere e venivano giudicate in tribunale, spesso con la scappatoia del rapimento sulle labbra. Ed altre, poche o molte non è dato sapere con certezza, che alzavano la testa e ammettevano di essersi date alla macchia per desiderio di libertà o per reazione ai conquistatori. Non viene, però, represso dalla dura legge della guerriglia il bisogno di sentirsi pienamente donna, di essere madre. Sono molti gli esempi di briganti catturati in combattimento che ad un più attento esame si rivelano brigantesse in stato di gravidanza. Come se la maternità possa rappresentare l'opportunità di ricostruirsi una vita normale. Per le brigantesse catturate si aprono le porte del carcere ma la legislazione vigente all'epoca non prevedeva condanne differenziate per i due sessi, e l'orientamento generalizzato dei giudici appare quello di applicare condanne più lievi alle donne anche in considerazione del fatto che quasi mai è possibile, processualmente, accertare la volontarietà di darsi alla macchia. Paradossalmente si potrebbe affermare che il brigantaggio femminile "fu una prima inconscia ribellione femminista allo stato di soggezione atavico e tradizionale della donna, una sorta di suffragismo del subconscio, un fenomeno di parossimo asociale ed anitilegalitario che si manifestò anche sotto forma di protezione e di appoggio a quegli uomini che si erano messi al di fuori della comunità civile".

Passando ai giorni nostri il coinvolgimento femminile nella sfera criminale è iniziato nella seconda metà degli anni settanta in corrispondenza della crescita dell'inserimento mafioso nel traffico internazionale di stupefacenti, è

proseguito con la necessità di reinvestire il capitale illecitamente accumulato e si è consolidato nei periodi più critici per i consorzi mafiosi, conseguenti alla repressione statale o alle guerre tra clan. Le caratteristiche di una nuova generazione di donne, più istruite e libere di muoversi rispetto al passato, hanno favorito tale cambiamento. La partecipazione femminile è stata influenzata da un lato dall'adattamento ai nuovi mercati illeciti e dalla reazione alle attività di contrasto delle autorità pubbliche; dall'altro dai profondi cambiamenti della condizione della donna nella società che hanno riguardato soprattutto le aspettative sociali, il mercato del lavoro ed i costumi sociali. Le mansioni femminili in ambito criminale si sono sviluppate parallelamente ad un ruolo di tipo più tradizionale agito nella sfera privata. Alla donna è stato affidato il compito di trasmettere il codice culturale mafioso, di incitare gli uomini a compiere vendette, di fare da garante alla reputazione maschile e da merce di scambio nelle politiche matrimoniali. Tutte funzioni che, all'interno della struttura socio-culturale del sistema mafioso hanno contribuito a rafforzarla, sia attivamente sia passivamente. Investita di trasmettere il codice culturale mafioso la Madre ha storicamente ricoperto un ruolo significativo nella creazione della cosidetta "psiche mafiosa". La madre è un elemento cruciale affinchè il figlio assimili il modello paterno. La sua azione sponsorizzante dell'autorità maschile è ancora più accentuata quando il padre, detenuto o latitante, non è presente nella vita domestica. Il potere educativo delle donne sul progetto di vita dei ragazzi, nati in famiglie mafiose, trova ulteriore evidenza nel quadro delineato da coloro che operano nel campo della giustizia minorile. Non è raro, infatti, nel caso di minorenni condannati per associazione di stampo mafioso che siano proprio le madri ad impedire al figlio di intraprendere un percorso, alternativo al crimine, proposto dal Tribunale per i Minorenni. Nella trasmissione del modello di subordinazione femminile all'autorità maschile il rapporto tra madri e figlie è determinate perchè queste imparino ad accettare come valido un destino controllato dagli uomini della propria famiglia. Tale modello definito da alcuni "masochista", perchè attraverso la perpetuazione della subordinazione le donne si porrebbero contro i loro stessi interessi, è invece da intendersi come parte di una strategia di autodifesa escogitata per sopravvivere in un mondo patriarcale. In altri termini sono le donne stesse che tendono a farsi portavove della superiorità maschile al fine di garantirsi uno spazio incontestato per agire, per mettere in atto un potere su cose, persone e relazioni che formalmente non viene loro riconosciuto.

Nella divisione di genere la donna mafiosa si occupa della cosidetta "pedagogia della vendetta". Trasmette questa pratica incitando gli uomini, in particolare i figli, a riparare il torto subito. Al concetto di vendetta sono strettamente collegati quello di onore e di vergogna: non vendicare l'onore offeso è segno di debolezza, di vigliaccheria e provoca un forte sentimento di vergogna. Al contrario, farsi giustizia da sè, senza ricorrere a quella istituzionale, considerata inefficace, compensa l'onore ferito e permette di riacquistare rispetto di fronte all'intera comunità. Legata al codice dell'onore è la richiesta alle donne di un comportamento sessuale corretto: la verginità prima delle nozze e successivamente la castità. In tal modo il rispetto maschile è garantito al cospetto della comunità circostante. Ne consegue che per evitare la perdita dell'onore, gli uomini esercitano uno stretto controllo sul corpo femminile considerato proprietà privata al pari della terra. La rettitudine femminile garantisce la reputazione maschile e rappresenta uno degli elementi che consentono all'uomo l'affiliazione formale alla mafia. Dimostrando l'abilità di vigilare sulla sessualità femminile l'uomo dà prova della propria capacità di protezione accrescendo la sua fama. Infine un altra forma di discriminazione di genere nell'ideologia dell'onore riguarda la condizione delle vedove, le quali sono obbligate a rimanere fedeli a mariti e fidanzati defunti per evitare un eventuale disonore familiare. L'altra grande funzione legata al ruolo tradizionale della donna, che consente di mettere in rilievo quanto la donna sia oggetto del volere familiare è quella legata alle politiche matrimoniali. Nelle società mafiose i matrimoni combinati costituiscono una parte fondamentale della strategia politica delle famiglie. In un contesto criminale le alleanze di sangue diventano cruciali per la sopravvivenza dei clan. Il matrimonio combinato allarga la rete di fiducia tra famiglie mafiose che condividono gli stessi valori e finalità criminali e potenzia le dimensioni della cosca attraverso una vera e propria espansione tramite legami di parentela con i gruppi territorialmente vicini. Combinare i matrimoni contribuisce, inotre, a ridurre le probabilità di faide tra i clan. Tuttavia queste unioni sono connotate da una discriminazione nei confronti delle donne in quanto il maschio che si allea con una cosca potente si apre la possibilità di fare carriera, mentre la donna ricava vantaggi solo per i maschi della propria famiglia.

Per quanto riguarda lo studio specifico dei ruoli femminili all'interno della criminalità organizzata è emerso un importante parallelismo tra le donne di Cosa Nostra e le donne della 'Ndrangheta.

L'estendersi della partecipazione mafiosa al commercio internazionale di droga, a partire dagli anni Settanta, ha segnato un passaggio decisivo nella storia della mafia al femminile.

Trasportare droga è un mestiere particolarmente adatto alle donne, dal

momento che possono nascondere con facilità le confezioni di stupefacenti simulando una gravidanza o arrotondando i fianchi; inoltre alcune delle attività minute legate allo spaccio si prestano bene ad essere svolte in casa, basti pensare alla preparazione delle dosi, al taglio ed al confezionamento, che rientrano più facilmente tra i compiti femminili.
E' il fattore dell'insospettabilità il motivo principale che spinge il gruppo criminale ad assoldare persone di sesso femminile.
Il business della droga, e le ingenti somme di denaro che con esso si guadagnano ha reso sempre più necessarie le operazioni finalizzate a reimpiegare i proventi illeciti in circuiti economici legittimi. L'ambito economico-finanziario è particolarmente adatto alle donne, non richiedendo l'uso della violenza fisica. La presenza di donne che si occupano di questi lavori non viola le aspettative di genere. La varietà di questo coinvolgimento va da donne che prestano il proprio nome per intestazioni di società fantasma, ad altre che si occupano di movimenti bancari per conto dell'organizzazione criminale.
Ma il compito che ad oggi desta il maggior interesse è quello della messaggera, poichè è da qui che si generano le condizioni affinchè la donna raggiunga posizioni più alte nella gerarchia dirigenziale. Nelle vesti di messaggera le donne trasportano, per conto dei membri del clan, le cosidette ambasciate dal carcere all'esterno, oppure da un luogo di latitanza ad un altro. In alcuni passaggi della storia della mafia, in concomitanza dell'inasprimento dell'azione di contrasto dello Stato, i compiti propri della messaggera si sono estesi ad un punto tale che le donne hanno conquistato posizioni di comando nella struttura criminale. L'introduzione nel codice penitenziario del "carcere duro (art. 41 bis) ha favorito il passaggio di status da messaggera a capo-clan. Tale regime detentivo concede al recluso di ricevere visite da parte dei congiunti più prossimi. Di conseguenza, le donne diventano un mezzo fondamentale per comunicare con l'esterno e l'esiguo numero delle visite previste costringe gli uomini a lasciare maggiore autonomia decisionale alle proprie donne.
Le donne di cosa Nostra e le donne di 'Ndrangheta che condividono l'esclusione formale dall'organizzazione poichè è loro negata l'affiliazione mediante rito di iniziazione, risultano altresì indispensabili nei momenti di difficoltà e per tenere unite le maglie dell'organizzazione.
Tuttavia a differenza di Cosa Nostra che non prevede investiture formali per le donne, nella 'Ndrancheta si fa riferimento ad una carica particolare, la "sorella d'omertà" attribuita alle donne che vengono riconosciute particolarmente meritevoli. Il ruolo della donna di 'Ndrangheta è emerso in modo eclatante da quando si è posta, a partire dagli anni Novanta, la questione della collaborazione con la giustizia. La strategia della 'Ndrangheta nei confronti dei pentiti, infatti, non è quella della morte o della minaccia dell'uccisione, ma piuttosto quella del denaro; ed il tramite di questi messaggi, di queste pressioni ed offerte di denaro sono, innanzitutto le mogli dei pentiti. Più che bersaglio di vendette trasversali, le donne sono utilizzate per fare pressioni sui loro familiari pentiti o in procinto di pentirsi. Due aspetti caratterizzazno il ruolo delle donne nella 'Ndrangheta.
Il primo è la stretta correlazione tra partecipazione femminile e la configurazione strutturale dell'organizzazione: la donna di 'Ndrangheta non è inserita formalmente nell'organizzazione ma svolge funzioni importanti nella dimensione familiare dell'unità di base. Il secondo riguarda l'appartenenza familiare e la partecipazione femminile: le donne fanno parte dell'organizzazione in quanto madri, mogli, figlie, sorelle di "uomini d'onore".
Una considerazione a parte meritano le donne di Camorra.
Capesse, vedette, usuraie, trafficanti di droga, spietate assassine, abili imprenditrici dell'illecito sono solo alcune delle figure in cui si possono tradurre mogli, madri, sorelle eamanti di boss e gregari dei clan camorristici. Le donne di camorra rimangono con livelli di cultura tendenzialmenti bassi, legate a strategie matrimoniali endogamiche e registrano poche posizioni di vertice nell'organizzazione criminale. Tuttavia è possibile avanzare l'ipotesi di una loro maggiore emancipazine dal controllo maschile dell'organizzazione stessa. Questa ipotesi rimanda ad una lettura secondo cui l'emancipazione si traduce in una maggiore autonomia personale e margini più ampi di libertà nelle scelte individuali. Questo è l'aspetto che caratterizza le donne di camorra rispetto a quelle delle altre mafie.
Le camorriste si muovono con una certa autonomia nelle reti criminali, sviluppano carriere diverse da quelle maschili, manipolano abilmente il capitale sociale per farne la base delle loro spiccate capacità di networking, attraverso cui, con notevole autonomia, riconfigurano alleanze, reticoli e traffici criminali, ma soprattutto, riaffermano codici culturali femminili coniugando opportunamente tradizione e modernità. Da un lato conservano la tradizionale funzione riproduttiva della donna che, accanto a quella educativa, consente la riprozione dei codici culturali mafiosi; dall'altro si pongono come parte attiva nelle reti criminali, aprono e chiudono le reti a nuove alleanze, sfidano avversari e boss concorrenti, controllano traffici e mercati di stupefacenti. Tutto ciò sembra suggerire che si vadano strutturando nella camorra, gerarchie femminili parallele a quelle maschili.
Nel caso campano il ruolo delle donne appare più evidente e più paritari sembrano i rapporti tra maschi e femmine dei clan. I camorristi odierni, a differenza di

Cosa Nostra e 'Ndrangheta, non prevedono un reclutamento esclusivamente maschile e non hanno rituali di affiliazione, dunque dal punto di vista formale, niente impedisce alle donne di arrivare ad occupare posizioni di leadership se ne dimostrano le capacità. Le donne di camorra assumono comportamenti che potrebbero essere definiti maschili, secondo una convenzionale lettura di genere, parlano il linguaggio dell'onore ma non certo nella sua declinazione femminile; il linguaggio, infatti, è quello dell'offesa, dell'arroganza, della minaccia, e il torpiloquio ne è parte inscindibile. Il modello che spesso emerge dalle storie di donne camorriste non è quello femminile della modestia e della riservatezza ma quello virile del rispetto, dell'arroganza, della minaccia, sono pronte ad usare personalmente la violenza, impugnano spesso le armi, sono disposte a rischiare il carcere come i loro congiunti e cedono meno al pentimento. Sia che abbiano un ruolo formalizzato di "capesse" sia che controllino settori specifici del gruppo criminale, si sentono protagoniste e mai vittime o subordinate ai voleri di qualcuno. Siamo di fronte a donne sessualmente molto libere su cui il controllo maschile previsto dai codici d'onore di Cosa Nostra e 'Ndrangheta non sembra esercitarsi e questo fa si che possano arrivare ad assumere posizioni di comando identificandosi negli obiettivi, nelle pratiche e nei valori dei clan.

Ripercorrendo tutte le storie e le teorie sulle donne nella criminalità organizzata sono emerse similitudini e contraddizioni. Se ci si interroga sull'impatto che l'integrazione delle donne ha avuto nella struttura culturale, si giunge alla conclusione che non si sono registrati mutamenti significativi nelle relazioni di genere. Fattori di subordinazione e di dipendenza nei confronti dell'uomo permangono anche nei casi di donne che raggungono gli alti livelli della gerarchia mafiosa. La condizione delle donne di mafia, dunque, è contradditoria, perchè presenta aspetti di complicità ed aspetti di vittimizzazione e questo non permette di stabilire quando si realizzi uno stato di emancipazione femminile che possa dirsi pieno ed effettivo.

Oggigiorno si preferisce parlare di *pseudoemancipazione*, laddove questo modello non mira a valutare il grado di emancipazione delle donne nella mafia, piuttosto a proporre una chiave di lettura che ponga un freno all'opinione, sempre più diffusa, secondo cui le trasformazioni nella divisione sessuale del lavoro in ambito mafioso sarebbero un segno di avanzamento della posizione femminile.

RECENSIONI

Paolo Giulini, Carla Maria Xella (a cura), *Buttare la chiave?* Raffaello Cortina, 2011. Pp. 297, Euro 27,00

Un titolo provocatorio per affrontare una tematica di grande impatto sociale e di estrema attualità: il trattamento degli autori di reati sessuali. Il volume presenta, infatti, la cornice di riferimento, le impostazioni e le tecniche del primo programma di trattamento psicologico e riabilitativo indirizzato ai detenuti che sono oggetto di misure cautelari o che sono condannati definitivamente per reati sessuali: reati che hanno come vittime soprattutto le donne ed i minori e che si intrecciano con pratiche limitrofe come la pedofilia e il commercio, e/o lo scambio, di materiali pedopornografici. La domanda da cui parte il testo è semplice e, forse, impossibile nel suo stesso proporsi: *perché?* Perché una persona apparentemente simile ad un'altra, ed entrambe considerabili come "normali" agli occhi della società – almeno fino ad un attimo prima dell'episodio di violenza – possono giungere a perpetrare delitti simili? Da un lato vi sono i soggetti "apparentemente normali" che costituiscono addirittura l'80% dei detenuti per reati del genere e, dall'altro, secondo gli ultimi dati, vi è ancora il 93% di donne che pur dichiarando di aver subito qualche forma di abuso sessuale, non lo ha dichiarato. Questa è la cornice che il lettore ha di fronte scorrendo le prime pagine del testo, cioè l'*Introduzione*, a firma dei due curatori. E una terza informazione, che può essere sorprendente, è quella relativa alle recidive dei soggetti non curati, a quattro anni dalla scarcerazione: i soggetti che sono stati autori di reati sessuali mostrano una recidiva molto più bassa rispetto agli autori di reati generici.

Il necessario equilibrio nel trattare tematiche di questo genere è un motivo di fondo che accompagna il lavoro di tutto gli autori, iniziando con il fare molta attenzione sia evitando di patologizzare pesantemente chiunque compia un reato – a vari livelli di gravità – di tal genere, sia evitando di trasmettere il messaggio che qualunque persona possa compierlo, ed è quindi un qualcosa che può accadere a chiunque. E non a caso, come in altre condotte violente, ad esempio le psicopatie, ciò che è subito sottolineato è il "passaggio all'atto", il porre in azione ciò che altri possono soltanto fantasticare o sognare – vedi l'affascinante lavoro di I. R. Simon, *I buoni lo sognano i cattivi lo fanno. Psicopatici, stupratori, serial killer* (Raffaello Cortina, 1997).

La prima parte del volume è finalizzata a definire il campo di discussione: l'aggressione sessuale è posta al centro della riflessione e sono esplorate in specie la sua diffusione e le piste che possono condurre ad un recupero trattamentale – tra queste, il *Good Lives Model* -. La seconda parte pone il focus sul tema della diagnosi ed è qui interessante lo spazio che è stato dato alle recenti prospettive dell'assessment collaborativo e terapeutico. L'aspetto del trattamento vero e proprio è affrontato nei tre capitoli della terza parte dedicati al gruppo di comunicazione ed abilità sociali, al gruppo di prevenzione della recidiva ed al gruppo di gestione dei conflitti. La quarta ed ultima sezione, intitolata *Le altre attività e*

l'uscita dal carcere, prende in esame diversi argomenti tra i quali l'utilizzo dell'EMDR, l'educazione sessuale e le attività espressive che spaziano dallo sport, all'arte-terapia e alla meditazione. L'ultimo capitolo di questa sezione affronta la delicata problematica del supporto e del trattamento post-uscita dal regime di detenzione.
La ricchezza dell'insieme di questi lavori sarebbe già da sé sufficiente al lettore, ma il volume si chiude con ulteriori contributi, raccolti in tre *Appendici*: tra queste, la prima dà voce ai *sex offenders*, riportando alcune testimonianze raccolte nel corso di interviste.
Si tratta, dunque, si un lavoro che riporta al centro ciò che dovrebbe essere sempre stato al centro delle preoccupazioni degli apparati dello Stato, vale a dire la rieducazione, il recupero, la riabilitazione (almeno tentata) all'interno della pena detentiva. Un lavoro come questo non poteva non essere uno sforzo di equipe – gli autori che hanno contribuito al testo sono diciassette, oltre ai due curatori – portato avanti nel corso di anni di esperienza sul campo, sperimentazioni e riflessioni.

Andrea Castiello d'Antonio

CONVEGNI

AIPG
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

XIV CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA

QUANDO IL MALE
E' GIA' FATTO
Le ombre e il lato oscuro della genitorialità

Roma, 19 ottobre 2012
Camera dei Deputati
Palazzo dei Gruppi Parlamentari
Via di Campo Marzio, 73

PROGRAMMA

09,00 Registrazione dei partecipanti
09,30 Apertura dei lavori
Paolo Capri, Tommaso Sciascia

Chairperson: Maddalena Zucconi
10,00 Sandra Recchione
Dalla crisi delle relazioni al reato. I rischi per il minore in ambito familiare.
10,30 Pietro Ferrara
Il Maltrattamento nell'infanzia: il difficile compito di fare luce sul sommerso
11,00 Pausa
11,30 Anita Lanotte
Responsabilità genitoriali e gravi sindromi
12,00 Dibattito con il pubblico
13,00 Pausa
Chairperson: Massimo Saccà
14,30 Marilena Mazzolini
La valutazione del trauma
15,00 Paolo Capri
Violenza assistita e responsabilità genitoriali
15,30 Pausa
16,00 Luigi Cancrini
La cura delle infanzie infelici
16,30 Dibattito
Conclusioni: Paolo Capri

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI AIPG
In occasione del Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica organizzato dall'AIPG, nello stesso giorno alle ore 17,45 si terrà l'Assemblea Generale dei Soci con il rinnovo delle Cariche Associative.

•••

CORSO DI FORMAZIONE
in
PSICOLOGIA GIURIDICA
PSICOPATOLOGIA E
PSICODIAGNOSTICA
FORENSE

Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per la 13° edizione del Corso organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica che avrà inizio il 19 gennaio 2013.
Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa dell'AIPG.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Andrea Castiello d'Antonio, Rocco E. Cenci, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
da lunedì a venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 05 settembre 2012